

L'indagine previa e il processo di nullità del matrimonio

(Testo provvisorio)

Torino, 24 febbraio 2024

Inaugurazione dell'anno giudiziario

1) Premessa

Gli appunti che seguono sono semplici riflessioni che riprendono aspetti già noti e affrontati in altra sede. Possono essere utili per riannodare alcuni fili e aiutare a riflettere sul servizio che – a diverso titolo – viene svolto nella Chiesa e, nello specifico, nel tribunale ecclesiastico.

2) Precisazione di alcuni termini

1) Indagine previa, pregiudiziale o pastorale?

- a. Indagine previa: suggerisce qualcosa che viene fatta temporalmente prima e che precede un passaggio successivo.
- b. Indagine pregiudiziale o pastorale (RP 2): equilibrio e richiamo tra i due aspetti, quello pastorale e quello giuridico.
Cf tuttavia: «“praeiudicialis” nel linguaggio canonico, legislativo (cfr can. 1632 CIC1917; can. 1674 § 2 CIC; DC 93; art. 78 *Normae Romanae Rotae Tribunalis*) e giurisprudenziale, nonché nel contesto giuridico, non indica ciò che precede cronologicamente il processo, ma ciò dalla cui soluzione dipende il merito della causa, ossia la soluzione della questione principale» (G.P. MONTINI, *Aspetti problematici e punti critici dell'applicazione del processus brevior*, in *Ius et matrimonium. IV*, a cura di H. Franceschi – M.Á. Ortiz, Roma 2023, p. 233, nota 27).

2) Consulenza previa: tre possibili livelli.

- a. Informazione generica sullo svolgimento del processo, costi, tempistiche, tribunali competenti, centri o persone deputate a una consulenza pregiudiziale, patroni stabili e avvocati cui rivolgersi per una consulenza specifica...;
- b. Ascolto più approfondito della vicenda, con un confronto su aspetti anche morali o spirituali, rinviando a centri o persone deputate la consulenza più specifica;
- c. Indagine previa in cui
 - i. «L'indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indagherà se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità» (RP 4);
 - ii. «Raccolti tutti gli elementi, l'indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale» (RP 5).

3) Caratteristiche dell'indagine previa

- 1) avere lo stile essenziale di ascolto e di accompagnamento;
- 2) aiutare il fedele a comprendere la sua concreta situazione;
- 3) aiutare il fedele a ripercorrere il vissuto proprio e quello dell'altro coniuge, cercando di superare i convincimenti personali che non agevolano una lettura il più possibile obiettiva della vicenda, aiutandolo così anche a percorrere la *via caritatis* indicata da *Amoris laetitia* (n. 306);
- 4) far comprendere meglio il procedimento canonico e le difficoltà che la persona può incontrare nell'intenderne correttamente lo sviluppo;
- 5) giungere eventualmente alla preparazione del libello, introducendo la causa di nullità.

4) È possibile/opportuno che un giudice del Tribunale faccia un servizio di consulenza?

Quanto si riferisce al giudice può essere riferito, con i dovuti adattamenti, al difensore del vincolo, all'uditore, al patrono stabile. Per quanto riguarda l'avvocato, la possibile problematica potrebbe riguardare la sua identificazione tra figura professionale e colui che sembra essere designato "ufficialmente" per seguire le cause di nullità del matrimonio. Per il vescovo, cf can. 1420 § 2 («Il Vicario giudiziale forma un unico tribunale con il Vescovo [...]»).

È necessario distinguere tra le diverse fattispecie di consulenza.

Informazione generica: non emergono problemi significativi. È comunque necessario fornire una presentazione completa dei diversi aspetti, per esempio indicando tutti gli avvocati iscritti all'albo, e non solo qualcuno, oltre alle specificità dei patroni stabili.

Ascolto più approfondito: attenzione a saper rinviare a persone competenti di fronte a specifiche problematiche (persona di riferimento spirituale, psicologo, centro/persona incaricati dell'indagine pastorale).

Indagine pastorale propriamente detta.

Qui, a mio avviso, emergono maggiori aspetti problematici, che rendono difficile ipotizzare una indagine pastorale a un giudice del tribunale (anche se questo pone la questione di riuscire a formare più persone per un servizio qualificato). Alcuni spunti di riflessione:

- 1) l'indagine pastorale coinvolge diverse dimensioni (cf sopra), non solo quella giuridica. Limitarsi a questa significa impoverire la ricchezza dell'indagine pastorale e, ritengo, non rispettare i criteri di RP. Questa difficoltà può essere superata se un giudice del tribunale *fa parte* di una equipe o di un centro di indagine pastorale? Cf osservazioni seguenti.
- 2) Qualora un giudice incontri una persona nell'indagine pastorale non potrà giudicare nella medesima causa. Ci sono motivi giuridici:

- a. *Dignitas connubii* 113 § 2. «Il regime delle *incompatibilità* protegge l'autenticità e imparzialità del futuro processo: il ruolo di assistenza già svolto preclude l'esercizio della funzione giudicante...» (*commento all'art. 113*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, Roma 2013, p. 374).
 - b. Can. 1447 fornisce un criterio di fondo. «Chi è già intervenuto in un giudizio [e per analogia nell'indagine pastorale con la preparazione del libello], ha già espresso la propria convinzione e pertanto non può essere imparziale in una nuova considerazione del caso» (*commento al can. 1447*, in *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2022⁶, p. 1200).
- 3) Ritengo ci siano anche motivi almeno di inopportunità anche se il giudice del tribunale che svolge l'indagine pregiudiziale non giudica poi la causa: «i consulenti non potranno ordinariamente essere gli stessi ministri del Tribunale, per non inficiare la indipendenza e l'imparzialità del giudizio» (G.P. Montini, *Gli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, in «*Educatio catholica*» 4/2018, p. 15)

5) Per quali motivi proporre a un fedele una causa di nullità del matrimonio?

Tra i diversi motivi, ne ricordo tre, che a mio avviso indicano come il proporre un processo di nullità del matrimonio (ovviamente qualora ve ne siano i presupposti essenziali) faccia parte integrante di un accompagnamento pastorale (anche indipendentemente da un servizio di indagine previa).

- 1) Aiutare a rivisitare la propria vicenda tramite il confronto con persone terze (specie patrono e giudice, oltre che il perito se interviene), anche con la fatica che questo comporta.
- 2) Con un atteggiamento di umiltà, metto a confronto il mio convincimento in coscienza personale circa l'eventuale nullità del matrimonio con il convincimento che altre persone possono avere circa la propria vicenda personale (cf FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2018). È lo stesso percorso che deve compiere la parte convinta della validità del proprio matrimonio. È lo stile di ogni ministro che interviene nel processo, anche dello stesso giudice, che nel Collegio confronta la propria convinzione personale con quella degli altri giudici, fino a giungere a una decisione del Collegio. Anche nel caso del giudice unico (cf processo *brevior*), esiste questo confronto tra il convincimento del giudice unico e il parere dell'istruttore e dell'assessore.
- 3) Mi affido al discernimento della Chiesa. Cf FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27 gennaio 2022; ID., *Allocuzione alla Rota Romana*, 25 gennaio 2024. Alcune sottolineature:
 - a. «Già nella fase pregiudiziale, quando i fedeli si trovano in difficoltà e cercano un aiuto pastorale, non può mancare lo sforzo per scoprire la verità sulla propria unione, presupposto indispensabile per poter arrivare alla guarigione delle ferite. In questa cornice si comprende quanto sia importante l'impegno per favorire il perdono e la riconciliazione tra i coniugi, e anche per convalidare eventualmente

il matrimonio nullo quando ciò è possibile e prudente. Così si comprende anche che la dichiarazione di nullità non va presentata come se fosse l'unico obiettivo da raggiungere di fronte a una crisi matrimoniale, o come se ciò costituisse un diritto a prescindere dai fatti. Nel prospettare la possibile nullità è necessario far riflettere i fedeli sui motivi che li muovono a chiedere la dichiarazione di nullità del consenso matrimoniale, favorendo così un atteggiamento di accoglienza della sentenza definitiva, anche qualora essa non corrisponda alla propria convinzione. Solo in questo modo i processi di nullità sono espressione di un effettivo accompagnamento pastorale dei fedeli nelle loro crisi matrimoniali, il che significa mettersi in ascolto dello Spirito Santo che parla nella storia concreta delle persone» (2022).

- b. «il contraddittorio tra le parti dovrebbe svolgersi sempre nell'adesione sincera a ciò che per ognuno appare come vero, senza chiudersi nella propria visione, ma essendo aperti anche al contributo degli altri partecipanti al processo. La disponibilità ad offrire la propria versione soggettiva dei fatti diventa fruttuosa nel quadro di un'adeguata comunicazione con gli altri, che sa arrivare anche all'autocritica» (2022).
- c. «l'aver sottolineato l'importanza della misericordia nella pastorale familiare, come ho fatto in particolare con l'Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, non diminuisce il nostro impegno nella ricerca della giustizia per quanto riguarda le cause di nullità. Al contrario, proprio alla luce della misericordia, verso le persone e le loro coscienze, è importante il discernimento giudiziale sulla nullità. Esso possiede un valore pastorale insostituibile e si inserisce armonicamente nell'insieme della cura pastorale dovuta alle famiglie. Si realizza così quanto affermato da San Tommaso d'Aquino: “La misericordia non toglie la giustizia, ma è una pienezza della giustizia”» (2024).
- d. Il discernimento è necessario, in quanto il matrimonio è un sacramento, un bene pubblico, che non è lasciato alla libera determinazione di una persona, sia nel valutarne gli elementi essenziali (nella fase del matrimonio *in fieri*) sia nel vivere gli impegni del matrimonio (nel matrimonio *in facto*) sia nel valutarne la nullità. Cf G. CABERLETTI, *La collaborazione tra pastori d'anime e tribunali ecclesiastici in relazione alle cause di nullità matrimoniale*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 20 (2007) 432-433.

Come conclusione, una provocazione: è possibile un accompagnamento durante il procedimento, specie per chi non ha un patrono? E successivo alla sentenza?

Mons. Adolfo ZAMBON

Vicario Giudiziale

T.E.R. Triveneto